

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE  
PUGLIA

ANNO XLV

BARI, 10 MARZO 2014

n. 33



**Leggi e Regolamenti regionali**

**Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

**SOMMARIO**

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

## PARTE PRIMA

***Leggi e regolamenti regionali***

LEGGE REGIONALE 10 marzo 2014, n. 7

**“Sistema regionale di protezione civile”.**

Pag. 9290

LEGGE REGIONALE 10 marzo 2014, n. 8

**“Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro”.**

Pag. 9306

## PARTE PRIMA

**Leggi e regolamenti regionali**

LEGGE REGIONALE 10 marzo 2014, n. 7

**“Sistema regionale di protezione civile”.**IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATOIL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALICapo I  
Principi generaliArt. 1  
*Principi, oggetto e finalità*

1. La Regione Puglia è componente del Servizio nazionale di protezione civile, istituito con legge 24 febbraio 1992, n. 225 (*Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*). La Regione Puglia provvede, nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezione civile e assume quale finalità prioritaria della propria azione la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi rilevanti per la protezione civile.

2. All'espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le province, i comuni,

le unioni di comuni, i consorzi di bonifica e le altre forme associative di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e vi concorre ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata, ivi comprese le organizzazioni di volontariato, che svolgono nel territorio regionale compiti, anche operativi, di interesse della protezione civile. Per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti di cui lettera g) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione, il concorso operativo e la collaborazione nelle attività previste dalla presente legge avvengono previa intesa.

3. I soggetti di cui al comma 2 compongono il sistema regionale di protezione civile, che persegue l'obiettivo di garantire l'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale e artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi.

4. La Regione pone a fondamento della presente legge l'integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti Autorità statali e con il sistema delle Autonomie locali.

5. La presente legge detta altresì norme in materia di organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile, di cui la Regione, in concorso con gli enti locali, promuove lo sviluppo, riconoscendone il valore e l'utilità sociale e salvaguardandone l'autonomia.

Art. 2  
*Tipologia degli eventi di rilevanza  
per la protezione civile  
e ambiti d'intervento istituzionale*

1. Ai fini della razionale ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo istituzionale, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate, gli eventi si distinguono in:

- a. eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati

mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

- b. eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- c. calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione devono, con immediatezza di intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

2. Le attività e i compiti di protezione civile sono articolati secondo le competenze di cui al comma 1 anche quando, sulla scorta di elementi premonitori degli eventi ivi elencati, si preveda che si determini una situazione di crisi.

## TITOLO II SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

### Capo I

Attività del sistema regionale di protezione civile.  
Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali

#### Art. 3

##### *Attività del sistema regionale di protezione civile*

1. Sono attività del sistema regionale di protezione civile quelle dirette:
  - a. all'elaborazione e aggiornamento del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale necessario per le attività di previsione e prevenzione con finalità di protezione civile;
  - b. alla prevenzione e pianificazione dell'emergenza, con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie;

- c. alla formazione e all'addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile;
- d. all'informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio;
- e. all'allertamento degli enti e delle strutture operative di protezione civile nonché della popolazione, sulla base dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio e sorveglianza del territorio e dei dati e delle informazioni comunque acquisiti;
- f. al soccorso alle popolazioni colpite mediante interventi volti ad assicurare ogni forma di prima assistenza;
- g. a fronteggiare e superare l'emergenza, mediante:
  1. interventi di somma urgenza e interventi urgenti di primo ripristino dei beni e delle infrastrutture danneggiati;
  2. iniziative e interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;
  3. concorso agli interventi per la riduzione e la mitigazione dei rischi ai fini di protezione civile, nei limiti della normativa e delle direttive nazionali di riferimento;
- h. all'organizzazione e gestione di reti di monitoraggio e sorveglianza del territorio e dei dati e delle informazioni acquisite.

#### Art. 4

##### *Componenti del sistema regionale di protezione civile*

1. All'attuazione delle attività di protezione civile regionale provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, la Regione, nelle sue diverse articolazioni, ivi incluse le agenzie regionali e le società a titolarità regionale, le province, i comuni e vi concorrono gli enti pubblici, i consorzi di bonifica gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione e organizzazione anche privata. A tal fine, le strutture regionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

2. Nel rispetto dei principi di leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche, il sistema regionale di protezione civile, ove necessario, è supportato nelle proprie attività, anche attraverso eventuali specifiche intese ed accordi, ai sensi della legislazione nazionale vigente e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con le amministrazioni dello Stato componenti il sistema nazionale di protezione civile coordinate dalle prefetture.

3. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini e i gruppi associati di volontariato civile nonché gli ordini e i collegi professionali.

#### Art. 5

##### *Funzioni e compiti della Regione*

1. Alla Regione compete l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri enti dalla legislazione regionale e statale.

2. La Regione, ai fini dell'adeguato svolgimento delle funzioni sul proprio territorio, indirizza e coordina l'attività in materia di protezione civile degli organismi di diritto pubblico e di ogni altra organizzazione pubblica e privata operante nel territorio regionale.

3. La Regione può coordinare, sulla base di apposite convenzioni, la partecipazione delle componenti del sistema regionale di protezione civile alle iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e promuovere forme di collaborazione con le altre regioni per l'espletamento di attività di protezione civile di comune interesse, in armonia con gli indirizzi e i piani nazionali.

4. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, incentiva lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli enti locali, anche attraverso la cooperazione tecnico-operativa.

5. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, favorisce:

- a. la costituzione di Sale operative provinciali integrate di protezione civile (SOPI) per ottimizzare il raccordo funzionale e operativo tra le autorità di protezione civile

regionale, provinciale e comunale e il volontariato, definendone standard minimi omogenei. A tal fine gli enti territoriali interessati individuano, nell'ambito territoriale di ciascuna provincia, un'apposita sede idonea a ospitare una struttura tecnico-organizzativa permanente, alla cui costituzione concorrono la provincia e il comune capoluogo di provincia. Al verificarsi o in previsione di una emergenza, alle attività della SOPI possono concorrere anche gli organi dell'amministrazione decentrata dello Stato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le altre strutture operative di cui all'articolo 11 della legge 225/1992, attraverso la sottoscrizione di appositi accordi o protocolli d'intesa. Tale struttura assumerà in emergenza la configurazione di (SOPI) e si raccorderà, a livello provinciale, con il Prefetto, al quale compete, ai sensi dell'articolo 14 della legge 225/1992, la direzione unitaria dei servizi di emergenza, in sinergia con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati e con il Presidente della Regione;

- b. l'organizzazione e la gestione a livello comunale o intercomunale di strutture idonee a ospitare centri operativi per il coordinamento degli interventi in emergenza;
- c. la stipula di protocolli di intesa con le prefetture, finalizzate ad assicurare la piena sinergia tra le azioni delle diverse strutture pubbliche.

6. La Regione svolge e coordina i seguenti compiti:

- a. mantiene i rapporti istituzionali con il Dipartimento nazionale di protezione civile e collabora con gli organismi statali, centrali e periferici della protezione civile per assicurare nelle fasi di previsione e prevenzione, i criteri operativi e, durante l'emergenza, il necessario concorso all'opera di soccorso;
- b. programma l'utilizzo delle risorse economiche ordinariamente trasferite dallo Stato alla Regione;

- c. partecipa ai tavoli tecnici regionali e inter-regionali;
- d. rilascia allo Stato l'intesa propedeutica alla dichiarazione dello stato di emergenza e alla promulgazione delle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 225/1992;
- e. decreta, al verificarsi degli eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 225/1992 e all'articolo 2 della presente legge, lo stato di emergenza, determinandone la durata e l'estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità e alla natura dell'evento. Per l'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza il Presidente della Giunta regionale emana ordinanze. Le ordinanze possono essere finalizzate anche a evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. I decreti e le ordinanze sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia e notificati ai soggetti pubblici e privati interessati;
- f. coordina la comunicazione esterna in merito agli eventi e alle problematiche rilevanti in materia di protezione civile;
- g. definisce le linee guida per la predisposizione e l'attuazione dei programmi regionali di previsione, prevenzione e informazione dei cittadini e degli operatori di protezione civile;
- h. coordina le strutture amministrative e tecniche della Regione che svolgono compiti di istituto inerenti la protezione civile;
- i. promuove l'organizzazione del volontariato di protezione civile e dei Coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato e dei gruppi comunali di protezione civile presenti sul territorio di cui alla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 concernente - "Organizzazione della funzione regionale di protezione civile"*), come modificata dalla legge regionale 12 dicembre 2011, n. 35;
- j. può avvalersi, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale

- dello Stato e delle altre strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di collegi e ordini professionali, di enti e organi tecnici pubblici, di aziende pubbliche private, di organizzazioni di volontariato, di università e di altre istituzioni di ricerca;
- k. predispone le linee guida per la pianificazione dell'emergenza degli enti locali;
- l. assicura il raccordo della Sala operativa regionale con il Centro coordinamento soccorsi costituito dalla Prefettura competente per territorio, nell'ambito della reciproca autonomia delle funzioni.

#### Art. 6

##### *Funzioni e compiti delle province*

1. Le province, nell'ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al d.lgs. 267/2000, costituiscono presidio territoriale locale per la prevenzione, previsione e gestione dei rischi presenti nel territorio.
2. Le province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi a esse attribuite dalla legge 225/1992 e dall'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*), e provvedono in particolare:
  - a. alla rilevazione, raccolta, elaborazione e aggiornamento dei dati rilevanti per la protezione civile, avvalendosi anche dei dati forniti dai comuni e dagli enti di gestione delle aree protette; i dati sono utili anche ai fini della predisposizione tecnica e dell'aggiornamento del programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi, alla definizione di linee guida per la predisposizione dei piani di protezione civile comunali, nonché del piano regionale per la gestione delle emergenze di cui agli articoli 12 e 13;
  - b. all'elaborazione e all'aggiornamento del programma di previsione e prevenzione di protezione civile che costituisce il documento analitico di riferimento per l'analisi

- dei rischi alla scala provinciale per attività di protezione civile e programmazione territoriale;
- c. alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali e sentiti gli enti locali interessati, nonché le prefetture e gli uffici territoriali del governo territorialmente competenti, con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie e disponibili;
  - d. al coordinamento e al supporto delle attività di pianificazione comunale di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi*);
  - e. all'esercizio delle funzioni connesse allo spegnimento degli incendi boschivi di cui alla l.r. 18/2000;
  - f. alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera c);
  - g. all'attuazione in ambito provinciale delle attività di previsione e prevenzione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
  - h. alla promozione della costituzione di un coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, secondo quanto stabilito all'articolo 18;
  - i. alla programmazione e all'attuazione delle attività in campo formativo, secondo quanto stabilito all'articolo 17;
  - j. alla partecipazione al Comitato regionale ai sensi di quanto disposto all'articolo 8 e agli altri organismi previsti dalla presente legge che richiedano la presenza di rappresentanti delle autonomie locali;
  - k. all'individuazione, in ambito provinciale,

degli interventi da ammettere a finanziamento del fondo regionale di protezione civile istituito dal comma 16 dell'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001*);

- l. alla gestione delle emergenze nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze;
- m. alla predisposizione di procedure di verifica periodica e monitoraggio dei punti critici presenti sul territorio quale azione di prevenzione delle possibili emergenze.

3. In ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, la composizione e il funzionamento del quale sono disciplinati da ciascuna provincia nel quadro della propria autonomia ordinamentale e nel rispetto di quanto disposto al comma 2 dell'articolo 13 della legge 225/1992 e in analogia con quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 relativa a "*Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze*".

#### Art. 7

##### *Funzioni e compiti dei comuni*

1. I comuni, nell'ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al d.lgs. 267/2000, esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla legge 225/1992 e dal d.lgs. 112/1998 e provvedono, in particolare, privilegiando le forme associative:
  - a. alla rilevazione, raccolta, elaborazione e aggiornamento dei dati rilevanti per la protezione civile, raccordandosi con le province;
  - b. alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza. Detta funzione può essere esercitata anche attraverso le unioni, ovvero ulteriori forme associative intercomunali, ai sensi degli articoli 30 e seguenti e del d.lgs. 267/2000. I piani devono prevedere, tra l'altro, l'approntamento di aree e strutture attrezzate per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza;

- c. alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti, ivi compresi quelli assicurati dalla polizia municipale, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera b);
- d. alla informazione della popolazione sui rischi presenti sul proprio territorio e sui comportamenti da seguire in caso di evento anche in base alla pianificazione locale di emergenza;
- e. all'attivazione degli interventi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi e all'approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine necessari;
- f. alla predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul proprio territorio, dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile.

2. Al verificarsi di eventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, l'attivazione degli interventi urgenti per farvi fronte è curata direttamente dal comune interessato. Il Sindaco, quale autorità di protezione civile locale, provvede alla direzione e al coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia e al Presidente della Giunta regionale.

#### Art. 8

##### *Comitato regionale permanente di protezione civile*

1. La Regione assicura e provvede all'esercizio diretto ed efficace delle funzioni di programmazione, di organizzazione e di attuazione delle attività di protezione civile di propria competenza o delegate dallo Stato, con il supporto consultivo del Comitato regionale di protezione civile, istituito in conformità del disposto al comma 3 dell'articolo 12 della legge 225/1992.

2. Il Comitato regionale di protezione civile è organo consultivo permanente della Regione al fine di assicurare la predisposizione e l'attuazione di pro-

grammi regionali in armonia con le linee guida dei programmi nazionali, nonché la direzione unitaria e il coordinamento delle iniziative regionali con quelle di competenza degli altri enti, amministrazioni e organismi operanti in materia di protezione civile.

3. Il Comitato è così composto:
- a. Presidente della Giunta regionale, o consigliere regionale delegato, che lo presiede;
  - b. assessore regionale con delega alla protezione civile;
  - c. prefetti delle province pugliesi o loro delegati;
  - d. rappresentante delle Forze armate;
  - e. rappresentante delle Forze di polizia;
  - f. presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati;
  - g. presidente regionale dell'ANCI o suo delegato;
  - h. presidente regionale dell'UNCCEM o suo delegato;
  - i. direttore regionale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
  - j. direttore regionale del Corpo forestale dello Stato o suo delegato;
  - k. presidente del Comitato regionale della Croce rossa italiana o suo delegato;
  - l. presidente del Corpo nazionale soccorso alpino speleologico regionale o suo delegato;
  - m. un rappresentante per ciascuno dei coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato di protezione civile di cui alla l.r. 35/2011, nominati dal Presidente della Giunta regionale su designazione degli stessi coordinamenti;
  - n. un delegato regionale per ciascun ordine degli ingegneri, degli architetti, degli agronomi e forestali, dei biologi, dei chimici, dei geologi e del collegio dei geometri;
  - o. direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) o suo delegato;
  - p. presidente dell'Unione regionale dei Consorzi di bonifica o suo delegato;
  - q. dirigente della VIA o suo delegato;
  - r. direttore generale dell'ARIF Puglia o suo delegato;

- s. segretario generale delle Autorità di bacino o suo delegato.

4. In relazione a specifici argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni dello stesso, con funzioni consultive, rappresentanti di altri enti e istituzioni, pubblici o privati, impegnati in modo rilevante ai fini della protezione civile, ovvero esponenti del mondo scientifico.

5. Il Comitato, in particolare:

- a. formula proposte, per il tramite del Presidente, alla Giunta regionale, coadiuvandola nella determinazione annuale degli obiettivi, dei progetti e delle attività da perseguire al fine di individuarne le priorità e gli indirizzi generali;
- b. fornisce pareri preventivi alla Giunta regionale in ordine alla predisposizione e all'attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione, del piano regionale in materia di incendi boschivi e del piano operativo regionale di emergenza, nonché di previsione e prevenzione di grandi rischi;
- c. opera in qualità di organo di raccordo istituzionale per la direzione e per lo svolgimento coordinato dei programmi e dei compiti demandati agli enti locali e agli altri organismi operanti in materia di protezione civile;
- d. impartisce direttive nella forma di pareri preventivi e vincolanti per quanto riguarda l'organizzazione strutturale degli uffici e il coordinamento dei servizi e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile da parte di tutti gli enti e organismi operanti nel settore;
- e. promuove l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.

6. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni dalla data di notifica del provvedimento di nomina agli interessati a cura del Presidente del Comitato.

7. Il Comitato si riunisce, ordinariamente,

almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente, salvo che questioni o eventi particolari e urgenti ne richiedano la convocazione immediata.

8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Ai componenti in carica del Comitato spetta il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione.

10. All'Ufficio del Presidente, ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (*Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004*), è assegnato personale regionale nei limiti di due unità a cui sono affidate le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo per il funzionamento del Comitato regionale di protezione civile.

11. Durante le riunioni del Comitato le funzioni di segreteria e di verbalizzazione sono affidate ad un dipendente regionale in assegnazione al Comitato di protezione civile o ad uno dei due componenti dell'Ufficio di Presidenza.

#### Art. 9

##### *Comitato operativo regionale per l'emergenza (COREM)*

1. Al fine di assicurare il miglior coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, nonché il concorso tecnico regionale nei casi di eventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, è istituito il Comitato operativo regionale per l'emergenza (COREM). Il Comitato, di seguito denominato COREM, è nominato dalla Giunta regionale e viene attivato dal dirigente del Servizio regionale di protezione civile, di volta in volta in relazione alla natura del rischio connesso, in occasione del manifestarsi di eventi calamitosi di particolare rilevanza che mettono a rischio l'incolumità della popolazione o l'isolamento prolungato di centri abitati e aziende.

2. Il COREM è così composto:
- a. Presidente del Comitato regionale di protezione civile;
  - b. dirigente del Servizio di protezione civile regionale;
  - c. dirigenti degli uffici di coordinamento delle strutture tecniche provinciali;
  - d. dirigente del Servizio regionale pianificazione e programmazione delle infrastrutture per la mobilità;
  - e. Autorità di bacino;
  - f. Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);
  - g. Agenzia regionale attività irrigue e forestali (ARIF);
  - h. direzione regionale del Corpo dei vigili del fuoco;
  - i. gestore dei servizi pubblici essenziali;
  - j. coordinamento regionale del Corpo forestale dello Stato;
  - k. direzione marittima delle Puglie;
  - l. rappresentante per ciascuno dei Coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato di protezione civile;
  - m. responsabile della struttura competente in materia di meteorologia;
  - n. responsabile del Servizio regionale competente in materia di sanità pubblica e dal responsabile del Servizio regionale competente in materia di presidi ospedalieri;
  - o. un rappresentante indicato dall'ANBI Puglia;
  - p. responsabile regionale Croce rossa italiana;
  - q. corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

3. La Giunta Regionale, con apposito atto, disciplina gli specifici compiti del COREM, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano e regolano le funzioni delle amministrazioni statali chiamate a costituire parte integrante del COREM per scongiurare ogni possibile duplicazione di attività, per garantire la piena funzionalità delle diverse strutture operative e per assicurare il raccordo con il Centro coordinamento soccorsi attivato dalle prefetture. Alle riunioni del COREM, svolte con modalità procedurali che favoriscono il raccordo con le amministrazioni

dello Stato, possono essere invitati dirigenti regionali competenti nella specifica materia, nonché rappresentanti degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico di volta in volta interessati in relazione alla tipologia degli eventi. La partecipazione alle riunioni del COREM non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati. Detti oneri restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.

#### Art. 10

##### *Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale*

1. Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 che colpiscono o minacciano di colpire il territorio regionale e che, per la loro natura ed estensione, richiedono la necessità di una immediata risposta della Regione, anche per assicurare il concorso alle strutture dello Stato, il Presidente della Giunta regionale decreta, in forza di quanto previsto all'articolo 108 del d.lgs. 112/1998, lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta e al Consiglio regionale.

2. La dichiarazione dello stato di emergenza è condizionata dalla verifica:

- a. dell'effettiva eccezionalità dell'evento rispetto all'analisi storico statistica degli eventi simili sullo stesso territorio;
- b. della presenza della pianificazione comunale di emergenza;
- c. dell'avvenuta attivazione da parte delle autorità locali delle azioni di protezione civile previste dal piano comunale di emergenza.

3. Sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 1 e limitatamente al perdurare dello stato di crisi, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato:

- a. provvede, nell'ambito delle attribuzioni spettanti alla Regione, a disporre l'attuazione degli interventi necessari anche a mezzo di ordinanze motivate in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel

rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, fatte salve le attribuzioni spettanti ai sindaci e alle altre autorità di protezione civile;

- b. assume il coordinamento istituzionale delle attività finalizzate a superare lo stato di crisi, definendo appositi atti di indirizzo, obiettivi e programmi da attuare e specificando il fabbisogno di risorse finanziarie e strumentali necessarie, su proposta dei comitati istituzionali di cui all'articolo 11;
- c. riconosce alle Associazioni di volontariato, iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 18, attivate dalla Regione o dall'ente locale interessato e ai datori di lavoro dei relativi volontari, i benefici di cui all'articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 (*Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013*).

4. Il Presidente della Giunta regionale, qualora la gravità dell'evento sia tale per intensità ed estensione da richiedere l'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 225/1992, assume le iniziative necessarie per la dichiarazione, da parte del competente organo statale, dello stato di emergenza nel territorio regionale e partecipa alle intese di cui all'articolo 107 del d.lgs. 112/1998, dandone tempestiva informazione alla Giunta e al Consiglio regionale.

5. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 3, la Regione assicura l'immediata disponibilità dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del volontariato e concorre, in stretto raccordo con gli enti locali e con gli organi statali di protezione civile e le altre strutture operative di protezione civile centrali e periferiche, al soccorso alle popolazioni colpite e a tutte le attività necessarie a superare l'emergenza. Il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'assessore competente provvede ai sensi del comma 2, nel quadro delle competenze regionali e limitatamente al perdurare dello stato di emergenza.

#### Art. 11

##### *Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza*

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 10, il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'assessore competente si avvale, assumendone la presidenza, di comitati istituzionali all'uopo costituiti, composti dai rappresentanti degli enti locali maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi e approva, su proposta di tali comitati, appositi piani di interventi urgenti di protezione civile.
2. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale annualmente sullo stato d'attuazione di tutti i piani in corso di realizzazione.

#### Art. 12

##### *Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi*

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e acquisito il parere del Comitato regionale di protezione civile, approva il programma di previsione e prevenzione dei rischi. Il programma censisce e richiama tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale e di prevenzione rischi sul territorio regionale, realizzati o da realizzare a cura della Regione, degli enti locali territoriali e di ogni altro soggetto pubblico o privato a ciò preposto dalle leggi vigenti e contiene il quadro conoscitivo e valutativo delle situazioni di rischio esistenti nel territorio regionale. Il programma ha validità triennale.
2. La Regione assicura il necessario concorso degli enti locali all'attività istruttoria del programma.
3. In riferimento alla previsione, il programma provvede, in particolare:
  - a. alla caratterizzazione e valutazione dei rischi di rilevanza per la protezione civile, recependo i dati contenuti negli strumenti di pianificazione di cui al comma 1;
  - b. all'individuazione e alla promozione di studi e ricerche sui fenomeni generatori delle condizioni di rischio al fine di definire scenari di evento, modelli o procedure previsionali di valutazione delle situazioni di rischio.

4. In riferimento alla prevenzione, il programma prevede in particolare:

- a. la definizione di criteri di priorità in relazione al fabbisogno di opere e di progetti d'intervento ai fini di protezione civile;
- b. le attività conoscitive, mediante studi e ricerche finalizzati all'applicazione di procedure e metodologie preventive correlate alle singole tipologie di rischio;
- c. l'individuazione delle esigenze di sviluppo e potenziamento dei sistemi di monitoraggio delle principali fonti di rischio, nonché di un sistema informativo regionale comprendente anche una rete di collegamenti tra le strutture di protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di informazioni e dati;
- d. l'accesso ai sistemi di previsione, messi a disposizione delle regioni dal Dipartimento nazionale di protezione civile (DPC), per la valutazione delle condizioni di pericolosità potenziale degli incendi boschivi e con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di bollettini regionali sull'innescò e propagazione degli incendi boschivi;
- e. l'utilizzo della rete radio di protezione civile regionale, integrata con le reti previste dal protocollo d'intesa stipulato tra il DPC e il Ministero dello sviluppo economico;
- f. il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile, nonché delle attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale.

#### Art. 13

##### *Pianificazione per la prevenzione e la gestione delle emergenze*

1. La Giunta regionale, su proposta del Comitato regionale di cui all'articolo 8, approva gli indirizzi per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali, comunali o intercomunali, nonché le disposizioni organizzative per la prevenzione e la gestione delle emergenze da parte delle strutture regionali. Tali disposizioni costituiscono il piano operativo regionale di emergenza.

2. Gli indirizzi e il piano regionale di cui al comma 1 riguardano le modalità di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti preposti e l'insieme delle procedure operative di intervento da attuarsi nel caso si verifichi l'evento atteso contemplato in un apposito scenario. Gli indirizzi definiscono altresì le necessarie forme di integrazione e coordinamento tra il piano regionale, i piani provinciali, i piani comunali o intercomunali di prevenzione e gestione delle emergenze, i piani di emergenza di cui alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 6 (*Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*), nonché ogni altro strumento di pianificazione di emergenza previsto dalla normativa vigente. Gli indirizzi e il piano regionale hanno durata quinquennale, fatte salve le eventuali esigenze di aggiornamento e integrazione che dovessero insorgere entro tale termine, e vengono comunicati al Consiglio regionale.

3. Nel piano regionale sono definite, in particolare, le procedure per:

- a. favorire le attività dei comuni e di ogni altro soggetto pubblico nelle azioni dirette a fronteggiare gli eventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2;
- b. assicurare il coordinamento regionale delle attività degli enti locali e degli altri organismi pubblici e privati necessarie a far fronte agli eventi di cui lettera b) del comma 1 dell'articolo 2;
- c. assicurare il concorso regionale alle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2;
- d. omogeneizzare le attività coordinandole su scala regionale o interregionale in funzione delle interferenze in ambito di bacino idrografico.

#### Art. 14

##### *Piano regionale in materia di incendi boschivi*

1. Con apposito piano approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato regionale di protezione civile, sono programmate, nel rispetto dei principi della legge 21 novembre 2000, n. 353

(*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*) e dei criteri direttivi di cui ai successivi commi, le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

2. Il piano, sottoposto a revisione annuale ai sensi della legge 353/2000, contiene, tra l'altro:

- a. l'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo, delle azioni vietate che possono determinare anche solo potenzialmente l'innescò di incendio nelle aree e nei periodi predetti, nonché le eventuali deroghe inserite nel piano che possono essere autorizzate dagli enti competenti in materia forestale o dal Sindaco con la prescrizione delle necessarie cautele e sentito il parere del Coordinatore provinciale del Corpo forestale dello Stato e del Comandante provinciale dei vigili del fuoco; per le trasgressioni dei divieti di cui alla presente lettera si applicano le sanzioni previste ai commi 6 e 7 dell'articolo 10 della legge 353/2000;
- b. l'individuazione delle attività formative dirette alla promozione di una effettiva educazione finalizzata alla prevenzione degli incendi boschivi;
- c. l'individuazione delle attività informative rivolte alla popolazione in merito alle cause che determinano gli incendi e delle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo;
- d. la programmazione e la quantificazione finanziaria annuale degli interventi per la manutenzione e il ripristino di opere per l'accesso al bosco e ai punti di approvvigionamento idrico, nonché per le operazioni silvicolture di pulizia e manutenzione del bosco stesso, finanziata anche attraverso le risorse provenienti dai fondi statali della legge 353/2000, definite d'intesa con il Servizio regionale competente in materia forestale;
- e. un'apposita sezione, per le aree naturali protette regionali, da definirsi di intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato - Coordinamento regionale;

- f. un quadro riepilogativo, elaborato e aggiornato annualmente da ciascun comune, dei dati riguardanti i soprassuoli percorsi dal fuoco, censiti in apposito catasto e sottoposti a vincolo ai sensi dell'articolo 10 della legge 353/2000;
- g. la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi.

3. Il piano di cui al comma 1 prevede, tra l'altro, i presupposti per la dichiarazione e le modalità per rendere noto lo stato di pericolosità nelle aree regionali e nei periodi anche diversi da quelli individuati nel piano medesimo.

## Capo II

### Rete operativa di protezione civile

#### Sezione I

#### Strumenti e strutture operative

#### Art. 15

#### *Strutture operative*

1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di protezione civile previste dalla presente legge provvede il competente Servizio regionale di protezione civile, nell'ambito del quale opera il Centro funzionale regionale come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 1998 (*Approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico*). Il suddetto Servizio opera in coordinamento con le strutture organizzative regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica, con la collaborazione delle strutture con competenze in materie di rilevanza comunque per la protezione civile.

2. La Regione, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si avvale, anche previa stipula di specifiche intese e/o convenzioni con gli

organismi deputati, ove necessario tramite le prefetture, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle strutture operative di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 11 della legge 225/1992 e delle seguenti strutture operanti nel territorio regionale:

- a. Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- b. Corpo forestale dello Stato;
- c. Corpo delle capitanerie di porto;
- d. Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF);
- e. Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente;
- f. Organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale, di cui all'articolo 18;
- g. Croce rossa italiana;
- h. Consorzi di bonifica;
- i. Servizio sanitario regionale;
- j. ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga compiti di protezione civile;
- k. Forze armate;
- l. Forze di polizia;
- m. Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico regionale (CNSAS-CAI);
- n. Gestore dei servizi pubblici essenziali.

3. La Regione organizza e implementa la colonna mobile regionale di protezione civile di cui al comma 4 dell'articolo 18, favorendone l'integrazione, in relazione alla tipologia di rischio, con le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base di intese e mediante convenzioni alle quali partecipano anche le province.

#### Art. 16

##### *Intese, accordi e convenzioni*

1. La Regione può stipulare, nel limite delle risorse disponibili, intese, accordi o convenzioni con i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 15, nonché con gli ordini professionali e aziende pubbliche e private, anche per assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza.

2. Per potenziare il sistema regionale di protezione civile agli enti locali e ad ogni altro soggetto che partecipi alle attività di protezione civile pos-

sono essere dati a titolo gratuito in comodato o in uso i beni appartenenti al patrimonio regionale disponibile, strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile.

#### Art. 17

##### *Formazione e informazione in materia di protezione civile*

1. La Regione, anche con il coinvolgimento delle prefetture, promuove e coordina, in un'ottica di formazione permanente, interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel settore della protezione civile e degli aderenti alle organizzazioni di volontariato operanti in tale settore, nonché degli iscritti agli ordini professionali, anche attraverso convenzioni ai fini della protezione civile. Le modalità di ammissione ai corsi, la loro durata e tipologia, i criteri di preselezione e valutazione finale, sono definiti nel rispetto dei principi della legislazione vigente in materia di formazione, sentito il Comitato regionale di protezione civile.

2. Le province, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale del 7 agosto 2002, n. 15 (*Riforma della formazione professionale*), programmano le attività di cui al comma 1 e, per sviluppare e diffondere un'adeguata cultura di protezione civile, in concorso con la Regione e le prefetture:

- a. favoriscono le attività di informazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale, sulle norme comportamentali da osservare, sulle modalità e misure di autoprotezione da assumere in situazioni di pericolo, anche attraverso la promozione di attività educative nelle scuole;
- b. promuovono la creazione di una scuola di protezione civile che operi in una logica di sistema e di rete; a tal fine, si avvalgono di organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di esperti e strutture operanti nell'ambito del sistema regionale e del Servizio nazionale di protezione civile, sulla base anche di appositi accordi o convenzioni sottoscritti previa approvazione della Giunta regionale.

Sezione II  
Volontariato di protezione civile

Art. 18  
*Organizzazione e impiego  
del volontariato di protezione civile*

1. La Regione disciplina, in armonia con i principi della legge 266/1991 e con le disposizioni della l.r. 11/1994, le funzioni ad essa conferite dall'articolo 108 del d.lgs. 112/1998, dalla legge n. 225/1992 e dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, relativa agli interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.
2. Ai fini della presente legge è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.
3. La Regione provvede al coordinamento e all'impiego del volontariato regionale di protezione civile iscritto nell'elenco di cui al comma 7, favorendone, anche in concorso con l'Amministrazione statale e con gli enti locali, la partecipazione alle attività di protezione civile.
4. La Regione istituisce l'elenco dei medici competenti e delle strutture sanitarie abilitate allo svolgimento dell'attività sanitaria prevista per legge.
5. La Regione promuove la costituzione della colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile, articolata in colonne mobili provinciali in raccordo con le competenti strutture organizzative delle province interessate, per interventi nell'ambito del territorio regionale, nonché, previa intesa tra il Presidente della Giunta regionale e i competenti organi dello Stato e delle regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale.
6. La Regione promuove la costituzione e funzionalità dei coordinamenti provinciali delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, quali

organismi di volontariato di secondo livello, così come già istituiti con la l.r. 35/2011.

7. I comuni, anche in forma associata, provvedono al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o intercomunale.
8. È istituito l'elenco regionale del volontariato di protezione civile articolato in sezioni provinciali. Fanno parte dell'elenco le organizzazioni di volontariato, ivi compresi gli organismi di coordinamento comunque denominati, operanti, anche in misura non prevalente, nel settore della protezione civile, iscritte nel registro regionale del volontariato istituito secondo le disposizioni vigenti.
9. I Coordinamenti provinciali delle Associazioni di volontariato e dei Gruppi comunali di protezione civile di cui al comma 5 sono iscritti di diritto nell'elenco generale regionale del volontariato.
10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di protezione civile, adotta un regolamento recante disposizioni relative:
  - a. alle modalità e ai presupposti per l'iscrizione, il diniego di iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato dall'elenco regionale di cui al comma 7, nonché alle modalità per l'iscrizione e la cancellazione da tale elenco delle organizzazioni;
  - b. alle modalità di impiego e di intervento del volontariato nelle attività di protezione civile;
  - c. ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese, nonché alle condizioni per il concorso alle misure assicurative di cui all'articolo 19.

Art. 19  
*Misure formative, contributive  
e assicurative a favore  
del volontariato di protezione civile*

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale, può disporre, nei limiti delle

risorse disponibili, anche in concorso con altri enti pubblici, a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e dei coordinamenti provinciali delle stesse, di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 18, la concessione di contributi finalizzati al potenziamento, alla manutenzione e alle spese di gestione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione o in uso delle organizzazioni stesse, nonché al miglioramento della preparazione tecnica dei loro aderenti, eventualmente anche in concorso con finanziamenti all'uopo stanziati dagli enti locali.

2. La Regione, con il regolamento di cui comma 8 dell'articolo 18, disciplina le modalità, le priorità e i limiti del rimborso, su richiesta espressa dei datori di lavoro, dell'equivalente degli emolumenti da questi corrisposti ai propri dipendenti, aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1 e impiegati su autorizzazione della Regione per la durata prevista dal regolamento di cui all'articolo 18 della legge 225/1992, integrato e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (*Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile*):

- a. in attività di soccorso e assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2;
- b. in attività di formazione, aggiornamento, addestramento e simulazione di emergenza.

3. Per i lavoratori autonomi aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 con riferimento al mancato guadagno giornaliero, nel rispetto dei limiti stabiliti con il regolamento di cui al comma 8 dell'articolo 18 e di quanto previsto in merito dal regolamento di cui all'articolo 18 della legge 225/1992, integrato e modificato con d.p.r. 194/2001.

4. Ai fini dell'ammissibilità ai benefici di cui al presente articolo con oneri a carico della Regione, l'impiego dei volontari aderenti alle organizzazioni di cui al comma 1 in caso di eventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 è autorizzato dalla Regione e può essere disposto direttamente da questa, ovvero dagli enti locali territorialmente inte-

ressati dagli eventi medesimi. L'autorizzazione regionale è condizione ai fini dell'ammissibilità ai benefici di cui al presente articolo con oneri a carico della Regione.

5. La Regione, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, può concorrere all'adozione di misure assicurative a favore delle organizzazioni iscritte nell'elenco regionale di cui al comma 7 dell'articolo 18, operanti esclusivamente o prevalentemente nel settore della protezione civile, contro il rischio di infortuni e malattie connessi allo svolgimento di attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

### TITOLO III NORME FINANZIARIE

#### Capo I Disposizioni finanziarie

#### Art. 20 *Dotazione e gestione finanziaria*

1. Le fonti di finanziamento per l'esercizio 2014 sono costituite da:

- a. risorse ordinarie trasferite dalla Regione per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale autonomo:
  1. articolo 8 - UPB 9.2.1 - capitolo di spesa 531041 - spesa corrente euro 52.600,00;
  2. articoli 10 e 11 - UPB 9.2.1 - Capitolo di spesa 531015 - spesa in conto capitale euro 2 milioni;
  3. capo II (Rete operativa di protezione civile) del Titolo II - UPB 9.2.1 - capitoli di spesa bilancio autonomo 531031, 531035 e 531040 - spesa corrente euro 5 milioni 850 mila;
  4. economie vincolate di cui ai capitoli di spesa 531057 - spesa corrente - e 611020 - spesa in conto capitale;
- b. risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile;

- c. risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 225/1992, lo stato di emergenza nel territorio regionale;
- d. risorse del Fondo regionale di protezione civile, di cui al comma 16 dell'articolo 138, della Legge 388/2000;
- e. risorse comunitarie, statali e regionali per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti ed attività rilevanti per la protezione civile in ambito europeo.

2. Gli oneri connessi all'attuazione della presente legge per gli esercizi degli anni successivi trovano copertura nei limiti degli stanziamenti previsti nella UPB 9.2.1 del bilancio pluriennale 2014-2016.

#### TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### Art. 21

##### *Norme transitorie*

1. Ai procedimenti amministrativi in via di svolgimento e alle attività in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni delle previgenti leggi regionali.

##### Art. 22

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti norme regionali:
  - a. articolo 5 della l.r. 39/1995, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8 dell'articolo 18;
  - b. gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della l.r. 18/2000.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 10 marzo 2014*

**VENDOLA**

**INDICE**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALICapo I  
Principi generali

- Art. 1 *Principi, oggetto e finalità.*  
 Art. 2 *Tipologia degli eventi di rilevanza per la protezione civile e ambiti d'intervento istituzionale*

TITOLO II  
SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILECapo I  
Attività del sistema di protezione civile.  
Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali

- Art. 3 *Attività del sistema regionale di protezione civile*  
 Art. 4 *Componenti del sistema regionale di protezione civile*  
 Art. 5 *Funzioni e compiti della Regione*  
 Art. 6 *Funzioni e compiti delle Province*  
 Art. 7 *Funzioni e compiti dei Comuni*  
 Art. 8 *Comitato regionale permanente di protezione civile*  
 Art. 9 *Comitato operativo regionale per l'emergenza - COREM*  
 Art. 10 *Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale*  
 Art. 11 *Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza*  
 Art. 12 *Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi*  
 Art. 13 *Pianificazione per la prevenzione e la gestione delle emergenze*

- Art. 14 *Piano regionale in materia di incendi boschivi*

Capo II  
Rete operativa di protezione civileSezione I  
Strumenti e strutture operative

- Art. 15 *Strutture operative*  
 Art. 16 *Intese, accordi e convenzioni*  
 Art. 17 *Formazione e informazione in materia di protezione civile*

Sezione II  
Volontariato di protezione civile

- Art. 18 *Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile*  
 Art. 19 *Misure formative, contributive e assicurative a favore del volontariato di protezione civile*

TITOLO III  
NORME FINANZIARIECapo I  
Disposizione finanziarie

- Art. 20 *Dotazione e gestione finanziaria*

TITOLO IV  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 21 *Norme transitorie*  
 Art. 22 *Abrogazioni*

LEGGE REGIONALE 10 marzo 2014, n. 8

**“Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

Capo I

Interventi per rafforzare la sicurezza,  
la qualità e ricercare  
il benessere durante il lavoro

Art. 1

*Principi e finalità*

1. La Regione Puglia, tenuti presenti i principi costituzionali e i propri indirizzi statutari, favorisce la crescita della personalità e tutela la dignità del lavoratore, e, in coerenza con le normative comunitarie e statali, promuove e adotta idonei strumenti di politica del lavoro per la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza, tutela e miglioramento della vita lavorativa, volto a prevenire e a contrastare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e a ricercare il benessere nei luoghi di lavoro.
2. La Regione Puglia sostiene la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro quale parte integrante della qualità dell'azione delle proprie politiche dello sviluppo economico e sociale e delle politiche di tutela del lavoro e favorisce iniziative e progetti in collaborazione con gli enti locali, le parti economiche e sociali e gli altri soggetti pubblici e privati competenti in materia.
3. La Regione Puglia assume quale principio fondamentale della propria azione istituzionale di pre-

venzione dei rischi e di promozione del benessere sui luoghi di lavoro la partecipazione attiva dei lavoratori alla tutela della loro salute e sicurezza con le forme e negli aspetti previsti dall'ordinamento nazionale vigente al fine di sviluppare maggiore consapevolezza e responsabilità sull'argomento.

Art. 2

*Attività di indirizzo,  
programmazione e coordinamento*

1. La Regione Puglia coordina gli interventi di cui al presente capo nel rispetto del principio di sussidiarietà e secondo il metodo della concertazione con le parti sociali e della collaborazione con gli enti locali e con gli enti istituzionali competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In particolare, la Regione Puglia esercita funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento delle attività di formazione, assistenza, controllo e vigilanza favorendo lo scambio di informazioni con gli altri soggetti istituzionali che svolgono compiti inerenti la materia della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 la Regione Puglia si avvale del Comitato regionale di coordinamento (CRC) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*).
4. La Regione Puglia realizza interventi di carattere sperimentale di interesse regionale e sviluppa iniziative di studio, ricerca e informazione, finalizzate alla promozione della cultura della salute, sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro.
5. Al fine di orientare efficacemente l'attività di programmazione in materia di prevenzione dei rischi, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro la Regione Puglia provvede, tramite accordi con le parti interessate, all'interconnessione tra le banche dati dei diversi soggetti istituzionali competenti in materia in modo da assicurare la lettura e l'incrocio delle informazioni disponibili.

6. La Regione Puglia promuove relazioni e accordi con istituzioni europee, nazionali e regionali, al fine di creare una rete che consenta lo scambio delle informazioni e delle metodologie di intervento relative alle buone pratiche nella prospettiva di individuare ambiti di condivisione e cooperazione comuni di prevenzione.

#### Art. 3

##### *Comitato regionale di coordinamento*

1. L'articolo 7 del d.lgs. 81/2008 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, avente ad oggetto il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituiscono e delimitano le funzioni e i compiti del CRC che, ai fini della presente norma, provvede a:

- a. assicurare il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del d.lgs. 81/2008;
- b. elaborare proposte e formulare pareri utili a garantire uniformità e omogeneità agli interventi regionali in materia di salute, sicurezza e benessere sul lavoro;
- c. elaborare linee d'indirizzo applicative della normativa vigente in materia di salute, sicurezza e benessere sul lavoro;
- d. convalidare codici di condotta e di comportamento sviluppati dalle aziende anche in concorso con altri enti, istituzioni e/o parti sociali;
- e. fornire supporto tecnico per il coordinamento delle iniziative rivolte all'informazione, alla formazione, alla conoscenza, all'analisi e alla vigilanza dei fenomeni connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alla promozione del benessere lavorativo;
- f. promuovere, nel rispetto delle autonomie specifiche e delle competenze assegnate dalla normativa vigente agli organi istituzionali di ispezione e vigilanza, la realizzazione di piani coordinati di intervento, anche sulla base delle analisi di cui alla lettera e), individuando priorità, obiettivi e iniziative tese a migliorare la sicurezza, la salute e il benessere nei luoghi di lavoro;

g. promuovere i necessari accordi con gli enti istituzionali per la reciproca messa a disposizione delle banche dati al fine di favorire il sistematico scambio delle informazioni.

#### Art. 4

##### *Interventi per la sicurezza e la salute del lavoro*

1. La Regione Puglia, in raccordo con gli indirizzi nazionali sulla prevenzione nei luoghi di lavoro, promuove e sostiene iniziative di qualificazione delle azioni di prevenzione dei rischi e di miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, anche attraverso la stipula di accordi territoriali e settoriali con gli enti locali, le parti sociali e gli enti istituzionali competenti in materia. In particolare, provvede a:

- a. realizzare iniziative rivolte alle piccole e micro imprese, ai lavoratori autonomi e dei servizi e ai settori produttivi più a rischio anche attraverso il supporto del CRC di cui all'articolo 3 e degli organismi paritetici territoriali previsti dall'articolo 51 del d.lgs. 81/2008 quali strumenti di aiuto alle imprese nella individuazione di soluzioni tecniche e organizzative atte a garantire e migliorare la tutela, la sicurezza e il benessere dei lavoratori;
- b. attivare e sostenere sportelli informativi, unitamente alle parti sociali, anche in collaborazione con università, INAIL e altre istituzioni pubbliche e private operanti nel settore;
- c. stipulare accordi con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, finalizzati a definire condizioni di tutela dei lavoratori migliorative rispetto ai livelli stabiliti dalla normativa nazionale;
- d. promuovere, anche attraverso linee guida e/o accordi con tutti i soggetti interessati, primi tra tutti i medici competenti di cui al d.lgs. 81/2008, articoli 38 e successivi, processi di conoscenza delle tecnopatie e dei rischi emergenti e sviluppare interventi anche in collegamento con il Sistema sanitario regionale;

- e. divulgare tutte le buone pratiche trasferibili sul territorio regionale;
- f. coordinare le azioni di informazione, formazione, assistenza, controllo e vigilanza;
- g. monitorare gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali attraverso il Centro di osservazione e monitoraggio degli infortuni e delle malattie professionali (COMIMP) previsto dal Piano sanitario regionale 2008-2010, in raccordo con le attività degli enti istituzionali e dei soggetti competenti in materia.

2. La Regione Puglia favorisce altresì opportune iniziative, anche congiunte, laddove possibile, volte ad accrescere le conoscenze e le competenze di tutte le figure previste dal d.lgs. 81/2008 e in special modo dei lavoratori, anche autonomi e dei servizi, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei datori di lavoro e, in particolare, provvede a:

- a. realizzare campagne informative e azioni di sensibilizzazione;
- b. coordinare le attività di informazione e formazione sul tema della sicurezza, salute e igiene del lavoro, con particolare riguardo ai lavoratori che entrano nel mercato del lavoro facendo ricorso, quando necessario, anche a idonee strumentazioni didattiche e di mediazione linguistica e culturale;
- c. realizzare, nel rispetto delle autonomie scolastiche e in raccordo con gli interventi scolastici regionali e nazionali, progetti specifici attuati da figure professionali competenti in materia (psicologi del lavoro, operatori sindacali, operatori istituzionali, ecc.) di educazione alla sicurezza, alla salute e in particolare al rispetto della legalità;
- d. controllare gli standard di qualità minimi in vigore nonché le modalità omogenee di espletamento dei corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro in coerenza con gli interventi formativi regionali e con la normativa nazionale;
- e. promuovere codici di condotta etici, buone prassi e accordi aziendali che orientino i comportamenti di tutte le figure previste dal d.lgs. 81/2008 e in particolare dei

datori di lavoro e dei lavoratori, anche autonomi e dei servizi, verso il rispetto delle norme e il miglioramento continuo degli standard di sicurezza e qualità del lavoro.

3. La Regione Puglia, tramite gli assessorati competenti, tra loro in concerto, al fine di disporre di un quadro continuamente aggiornato dell'offerta formativa in materia di prevenzione, sicurezza e qualità del lavoro, provvede a realizzare un apposito sistema di conoscenza di tutti i soggetti operanti nel settore, istituzionali e non, e delle iniziative esistenti in materia sul territorio regionale, in raccordo con i vigenti sistemi informativi della formazione professionale e di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008, anche attraverso l'utilizzo di modelli di comunicazione con trasmissione dei verbali di formazione del corso.

#### Art. 5

##### *Interventi per la diffusione del rispetto della legalità nei luoghi di lavoro*

1. La Regione Puglia, in concorso con gli enti locali e istituzionali e con le parti sociali, sostiene interventi volti a ridurre, contrastare e prevenire il fenomeno del mancato rispetto delle leggi di sicurezza sul lavoro e dell'illegalità sui luoghi di lavoro nelle diverse forme in cui si articola, promuovendo, in particolare:

- a. iniziative di sensibilizzazione e informazione in materia di educazione alla legalità nell'ambito dei percorsi scolastici, nel rispetto delle autonomie scolastiche e in raccordo con gli interventi scolastici regionali;
- b. azioni di sensibilizzazione e informazione rivolte a tutte le figure previste dal d.lgs. 81/2008 e, in particolare, ai datori di lavoro e ai lavoratori, anche autonomi e dei servizi;
- c. stipula di accordi con gli enti locali, gli enti istituzionali competenti in materia e le parti sociali per garantire, nell'ambito della committenza pubblica, l'adozione di strumenti idonei ad assicurare lo svolgimento delle attività nel pieno rispetto

della tutela della salute e sicurezza sul lavoro con particolare attenzione ai settori statisticamente a maggiore rischio, alle differenze di genere, di età, alla provenienza da altri paesi e alla specificità contrattuale con cui è resa la prestazione di lavoro.

#### Art. 6

##### *Disposizioni in tema di salute, sicurezza e regolarità del lavoro*

1. La Regione Puglia, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nonché di emersione del lavoro non regolare, prevede l'adozione, mediante specifici accordi con le parti interessate, nelle procedure di affidamento e nei bandi di esecuzione di appalti pubblici, concessioni e convenzioni di ogni natura in ambito regionale, di misure specifiche dirette a contrastare fenomeni di illegalità e a garantire la migliore tutela delle condizioni di salute, sicurezza, igiene e regolarità del lavoro e ricerca del benessere lavorativo.

2. In tutte le fattispecie di affidamento precedenti, in caso di accertamento di gravi violazioni di norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro, così come definite dal comma 1 dell'articolo 14 e dall'allegato I del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., è obbligo dell'organo di vigilanza accertante di darne immediata comunicazione al committente e all'organismo di cui al comma 10.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a tutte le aziende in rapporto con la Regione Puglia, con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici sul territorio regionale.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 27 del d.lgs. 81/2008, il rispetto da parte delle imprese delle disposizioni di legge in materia contributiva, previdenziale e assicurativa, nonché delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro è condizione essenziale per la concessione di contributi o altre agevolazioni da parte della Regione Puglia, dei suoi enti strumentali e degli enti locali. A tal fine, la domanda di agevola-

zione è corredata del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e della dichiarazione del richiedente attestante il rispetto delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro.

5. In caso di accertamento di gravi violazioni di norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro, così come definite dal comma 1 dell'articolo 14 e dall'allegato I del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., la Regione Puglia e/o gli enti interessati provvedono alla revoca e al conseguente recupero dell'agevolazione, di qualsivoglia natura, attraverso modalità adottate con specifico provvedimento amministrativo.

6. Nell'ambito del CRC, come precedentemente individuato, l'ufficio operativo di cui all'articolo 2 del d.p.c.m. 21 dicembre 2007 provvede alla raccolta e alla catalogazione delle comunicazioni rivenienti da tutti i servizi ispettivi territoriali in funzione del controllo che l'ente Regione opera ai fini dell'applicazione delle previsioni della presente legge.

#### Art. 7

##### *Interventi per la qualità del lavoro e il benessere lavorativo*

1. La Regione Puglia concede contributi in conto capitale per interventi realizzati da micro e piccole imprese come definite a livello comunitario, costituite anche in forma cooperativa, operanti nel territorio regionale nei settori di maggior rischio individuati anche sulla base di specifici accordi con le parti sociali.

2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato al raggiungimento verificabile di livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro migliorativi rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione nazionale.

3. La Regione Puglia concede altresì contributi per iniziative, anche a carattere sperimentale, finalizzate a favorire la qualità e il benessere lavorativo, buone prassi, codici di condotta e comportamento, sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, ecc., realizzate dai soggetti di cui al comma 1, dagli enti bilaterali ivi compresi gli organismi paritetici territoriali di cui all'articolo 51 del d.lgs. 81/2008 e da altri soggetti pubblici e privati.

4. La Giunta regionale, acquisito il parere del CRC di cui all'articolo 3, con proprio provvedimento, a integrazione del Piano regionale della prevenzione, definisce le modalità e i requisiti per la concessione dei contributi di cui al presente articolo nonché le modalità dei relativi controlli.

5. La Regione Puglia, sentite le parti sociali competenti e operanti nel settore, può stabilire ogni ulteriore sistema premiale opportuno orientato a favorire il reale miglioramento dei livelli di qualità e di benessere lavorativo.

Capo II  
Interventi in tema  
di responsabilità sociale

Art. 8  
*Responsabilità sociale  
dei datori di lavoro*

1. La Regione Puglia, al fine di realizzare un sistema di garanzia della qualità del lavoro e del benessere lavorativo intesi come rispetto dei diritti umani, sociali, economici, ambientali e come valorizzazione delle risorse umane, sviluppo delle competenze professionali, attenzione ai fenomeni di stress, riequilibrio della presenza di genere con particolare attenzione alle diverse sensibilità, sostenibilità ambientale delle attività e coesione sociale e integrazione dei lavoratori provenienti da altri paesi, promuove la cultura della responsabilità sociale nell'ambito delle imprese, degli enti pubblici e privati, delle amministrazioni locali e tra i cittadini, in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi dalla Commissione europea in materia di responsabilità sociale delle imprese (Corporate Social Responsibility - C.S.R.).

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Puglia promuove l'adozione da parte dei datori di lavoro di pratiche socialmente responsabili intese come adesione volontaria a codici di condotta e buone prassi, discipline e tutele sociali e ambientali nello svolgimento di attività amministrative, produttive e commerciali e nei rapporti con lavoratori, clienti, utenti e fornitori e, in generale, con tutti i soggetti con i quali interagiscono.

3. Le discipline e le buone pratiche liberamente adottate dai datori di lavoro devono tendere, in generale, alla realizzazione di livelli di tutela maggiori rispetto a quelli discendenti dagli obblighi di legge, con particolare riferimento in materia di:

- a. regolarità e stabilità dei rapporti di lavoro;
- b. pari opportunità tra donne e uomini, anche con riferimento ai tempi di vita e di lavoro;
- c. sicurezza, salubrità e riduzioni dei rischi negli ambienti di lavoro e nelle attività lavorative;
- d. benessere psico/fisico, integrazione e coesione dei lavoratori con particolare attenzione ai disabili o svantaggiati, anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- e. partecipazione e condivisione di tutte le componenti dei processi lavorativi con i lavoratori e con le loro rappresentanze, con particolare riferimento ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle varie forme che questa figura assume, (RLSicurezza, RLSTerritoriale, RLSSito, RLSAmbiente);
- f. qualificazione professionale dei lavoratori;
- g. tutela ambientale e sviluppo sostenibile;
- h. contrasto allo stress lavoro-correlato con l'apporto di reali modifiche al modello organizzativo;
- i. adozione di percorsi d'integrazione degli immigrati;
- j. contrasto alle molestie e alle violenze durante il lavoro;
- k. tutela della gravidanza e maternità;
- l. manutenzione delle attrezzature e degli ambienti di lavoro;
- m. rischi relativi a malattie non tabellate;
- n. progettazione e riprogettazione ergonomica dei posti di lavoro.

Art. 9  
*Albo dei datori di lavoro  
socialmente responsabili*

1. La Regione Puglia, ai fini della presente legge, con motivato provvedimento, istituisce un proprio albo della responsabilità sociale in tema di lavoro al

quale possono iscriversi i datori di lavoro che dimostrino l'avvio e il mantenimento del percorso della responsabilità sociale mediante l'adozione di documenti, quali: bilanci sociali e ambientali, marchi di qualità, ovvero mediante procedure e codici di comportamento certificabili e alla cui stesura hanno partecipato le organizzazioni sindacali aziendali o, in assenza, quelle territoriali, iscrizione a enti bilaterali consolidati e operativi costituiti dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. In particolare, i datori di lavoro, oltre all'applicazione puntuale di tutte le normative sulla sicurezza del lavoro, ivi compresi gli accordi sindacali, devono dimostrare, nell'ambito delle proprie attività di gestione aziendale, la realizzazione d'iniziativa quali (si fornisce un elenco indicativo e non esaustivo delle possibili iniziative):

- a. adozione di buone pratiche e di prestazioni sociali nei confronti delle risorse umane, dei soci, dei clienti e dei fornitori, dei collaboratori finanziari, della pubblica amministrazione, della comunità e dell'ambiente;
- b. instaurazione di rapporti di lavoro stabili e duraturi che migliorino la qualità della vita dei dipendenti;
- c. adozione di misure atte a garantire la tracciabilità dei prodotti e il monitoraggio della qualità del lavoro nella catena di fornitura;
- d. adozione di codici di comportamento etico, modelli di rendicontazione e sistemi di gestione certificati, nonché sistemi di certificazione di prodotto o di servizio tali da assicurare la trasparenza e l'assunzione della responsabilità sociale secondo standard riconosciuti a livello internazionale, europeo o nazionale;
- e. adozione e reale applicazione di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro.

2. La Regione Puglia, mediante specifico accordo con le parti sociali, definisce le regole di funzionamento dell'Albo di cui al comma 1, indica i requisiti per l'iscrizione, individua i soggetti titolari dei dati sensibili, stabilisce le modalità di funzionamento e di verifica della sussistenza e del mantenimento dei requisiti, il cui controllo può essere demandato anche agli enti bilaterali territoriali e/o

agli organismi paritetici territoriali di cui all'articolo 51 del d.lgs. 81/2008.

I datori di lavoro che perdono anche uno solo dei requisiti determinati per l'iscrizione all'Albo sono tenuti a comunicarlo immediatamente alla Regione.

3. La Regione Puglia provvede a dare la massima pubblicità all' Albo di cui al comma 1 al fine di concorrere a una vera presa di coscienza al problema dell'intera società e quindi al massimo abbassamento possibile del livello collettivo di tollerabilità delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

#### Art. 10

##### *Interventi di informazione e sensibilizzazione*

1. Al fine di agevolare la diffusione della cultura della responsabilità sociale e ambientale, la Regione Puglia, anche in collaborazione con le province, le parti sociali, gli enti bilaterali, ivi compresi gli organismi paritetici territoriali ex articolo 51 del d.lgs. 81/2008, i soggetti istituzionali e gli altri organismi pubblici e privati, attiva iniziative di informazione, comunicazione, formazione, promozione e partecipazione che favoriscano sul territorio una maggiore conoscenza in materia di responsabilità sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Puglia promuove in particolare:

- a. azioni di informazione sui temi della responsabilità sociale e ambientale per favorire l'adozione da parte di imprese e enti pubblici e privati delle buone pratiche, codici di comportamento etici, marchi di qualità e documenti quali i bilanci sociali e ambientali, che evidenzino l'assunzione della responsabilità sociale;
- b. attività di informazione e pubblicizzazione delle buone prassi e delle esperienze realizzate in materia rivolte, in particolare, alle piccole e medie imprese;
- c. azioni di sensibilizzazione rivolte ai consumatori, anche per il tramite delle loro associazioni, ai grandi acquirenti in ordine ai temi della certificazione di qualità, sociale e ambientale;

- d. servizi di consulenza alle imprese sulla responsabilità sociale;
- e. accordi con le parti sociali per attività di sostegno operativo alle imprese.

#### Art. 11

##### *Incentivi per l'assunzione della responsabilità sociale*

1. La Regione Puglia concede contributi ai datori di lavoro operanti sul territorio regionale per favorire l'assunzione della responsabilità sociale. In particolare, i contributi sono finalizzati all'adozione di:

- a. tutto quanto previsto all'articolo 8;
- b. pratiche socialmente responsabili nei confronti del mercato, delle risorse umane, della comunità e dell'ambiente;
- c. codici di condotta;
- d. sistemi di gestione della responsabilità sociale;
- e. modelli di rendicontazione tali da assicurare la trasparenza e l'assunzione della responsabilità secondo riconosciuti standard nazionali o internazionali;
- f. sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro.

2. L'importo e le modalità di concessione e revoca dei contributi di cui al comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, a integrazione del Piano regionale della prevenzione, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato e in raccordo con le misure a sostegno delle attività produttive.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente capo la Regione Puglia si avvale del contributo e del supporto del CRC di cui all'articolo 3, alle cui riunioni possono essere invitati a partecipare esperti e rappresentanti di enti e associazioni competenti nelle materie di interesse; il Comitato può demandare a sua volta tale compito agli organismi paritetici territoriali di cui all'articolo 51 del d.lgs. 81/2008 e agli enti bilaterali territoriali, operando obbligatoriamente un controllo annuale sul loro operato.

#### Art. 12

##### *Agevolazioni per i datori di lavoro socialmente responsabili*

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, a integrazione del Piano regionale della prevenzione, prevede a favore dei datori di lavoro iscritti nell'Albo di cui all'articolo 9 titoli di preferenza per l'accesso agli interventi e alle agevolazioni di cui alla presente legge nonché eventuali ulteriori agevolazioni che possono riguardare anche l'applicazione di regimi fiscali di maggior favore, per quanto di competenza della Regione.

2. La Regione Puglia, nell'ambito dei propri interventi d'incentivazione a favore dei soggetti pubblici e privati, tiene conto con titolo di preferenza dei datori di lavoro iscritti all'Albo di cui all'articolo 9. A favore degli stessi datori di lavoro la Regione provvede altresì ad attuare opportune iniziative di valorizzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti e delle attività svolte.

#### Capo III

##### *Prevenzione e tutela dalle molestie negli ambienti di lavoro*

#### Art. 13

##### *Principi e finalità*

1. La Regione Puglia, tenuti presenti i principi costituzionali, nel rispetto della normativa statale vigente e con riferimento all'ordinamento comunitario, intende garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori, favorire l'inclusione sociale, tutelare l'integrità psico-fisica della persona sul luogo di lavoro e migliorare la qualità e il benessere del lavoro, anche attraverso la prevenzione e il contrasto alle molestie di qualsiasi genere durante il lavoro.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione Puglia promuove azioni e iniziative volte a prevenire il disagio lavorativo e migliorare le relazioni sociali nella vita lavorativa, prevenire e contrastare l'insorgenza e la diffusione di fenomeni di molestie a carattere sessuale e non, persecuzioni e violenze psicologiche sui luoghi di lavoro.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente capo la Regione Puglia si avvale del contributo e del supporto dell'Osservatorio regionale contro le molestie, costituito con delibera di Giunta regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, composto da un esperto in materia di molestie negli ambienti di lavoro, di nomina regionale, con funzioni di presidente, da tre rappresentanti delle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, da tre rappresentanti delle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative e da un rappresentante per ogni associazione competente in materia di molestie negli ambienti di lavoro facente parte dell'Osservatorio.

#### Art. 14

##### *Azioni di informazione e formazione*

1. La Regione Puglia promuove e sostiene, anche in collaborazione con gli enti locali, le parti sociali e gli enti istituzionali competenti in materia di molestie negli ambienti di lavoro: azioni di sensibilizzazione e informazione in materia; iniziative volte ad accrescere le competenze degli operatori delle istituzioni e dei servizi al lavoro; azioni di ricerca e individuazione di buone pratiche da trasferire sul territorio regionale.

#### Art. 15

##### *Sportello di ascolto*

1. La Regione Puglia promuove sul territorio, in raccordo con gli enti locali e in collaborazione con associazioni, organizzazioni sindacali e altre istituzioni pubbliche e private, l'attivazione di sportelli di ascolto con il compito di:

- a. fornire una prima consulenza in ordine ai diritti del lavoratore;
- b. orientare il lavoratore presso servizi specialistici;
- c. segnalare al datore di lavoro, pubblico o privato, la situazione di disagio del lavoratore, invitandolo ad assumere i provvedimenti idonei per rimuoverne le cause anche attraverso la revisione del documento di valutazione dei rischi da stress;

d. fornire, dettagliando in forma anonima e digitale, ogni utile informazione all'Osservatorio regionale contro le molestie.

2. La Regione Puglia assicura il coordinamento delle attività svolte dagli sportelli di cui al comma 1 anche in raccordo con le strutture pubbliche competenti in materia di molestie negli ambienti di lavoro.

#### Art 16

##### *Progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul posto di lavoro*

1. Per le finalità di cui al presente capo, la Regione Puglia promuove la realizzazione di progetti contro le molestie morali, psico-fisiche e sessuali sul posto di lavoro, secondo criteri e regole definiti in raccordo con l'Osservatorio regionale contro le molestie di cui al comma 3 dell'articolo 13.

2. I progetti di cui al comma 1 possono essere presentati da:

- a. enti locali, singoli o associati, anche in convenzione con associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale che documentino comprovata esperienza in materia di molestie sul lavoro;
- b. associazioni di volontariato, associazioni senza fini di lucro e di utilità sociale, organizzazioni sindacali, che abbiano maturato le giuste competenze in materia di contrasto alle molestie morali, di carattere sessuale e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro;
- c. organizzazioni datoriali di categoria operanti sul territorio regionale che si avvalgano o collaborino con personale qualificato di pluriennale e documentata esperienza in materia di molestie sul lavoro;
- d. enti bilaterali consolidati e operativi costituiti dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 17  
*Finanziamento*



1. Gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura sul capitolo di spesa

n. 711021 - U.P.B. 05.07.01, collegato al capitolo d'entrata n. 3061125 nella misura massima del 15 per cento dei proventi annui derivanti dalle irrogazioni delle sanzioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 10 marzo 2014*

**VENDOLA**



# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari  
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379  
*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>  
*e-mail:* [burp@pec.rupar.puglia.it](mailto:burp@pec.rupar.puglia.it) - [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile* **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N.474 dell'8-6-1974  
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza